

Verso una normativa comunitaria anche per i prodotti speciali

Claudio Ciavatta¹ e Chiara Manoli²

¹Dipartimento di Scienze Agrarie, Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Università di Bologna

²ILSA SpA - Fertilizzanti, biostimolanti e prodotti ad azione specifica, Arzignano (VI)

Towards an European Regulation on “special products”

Abstract. Plant biostimulants, strengthener products, resistance inductors and micronutrient fertilizers are tools useful to meet the growing global demand for food and feed. In Italy biostimulants are specific action products characterized by stimulant effects on some physiological processes or anomalies of plants. Strengthener products are of natural origin and improve plant resistance, without any reference neither to fertilizers nor to pesticide. Resistance inductors are borderline products, not easily distinguished by growth regulators and pesticides. Micronutrient fertilizers contain essential nutrients for plant growth but required in quantities smaller than those of primary and secondary nutrients. In Italy and Europe, the regulatory framework is unclear for these “special products”. Only micronutrient fertilizers are regulated both at European and Italian level. The current situation is more complicated for the other types of products: only plant biostimulants are included in the Italian law, whereas neither plant biostimulants nor the other “special products” are considered in the European Regulation on fertilizers concerning exclusively mineral fertilizers. The revision of this Regulation is in progress in order to include all the types of fertilizing materials, also the plant biostimulants. Aim of this review is to provide an overview of the current regulatory framework and of the future European Regulation on fertilizers.

Key words: biostimulant, fertilizer, active product, EBIC, micronutrients

Introduzione

Alla crescente domanda mondiale di prodotti vegetali e zootecnici non si potrà rispondere, come nel passato, con la messa a coltura di nuove terre, con maggiore consumo di acqua perché sono risorse la cui disponibilità tende a diminuire. La sola risposta soste-

nibile sarà quella di mettere a punto nuove tipologie di prodotti fertilizzanti e di aumentare l'efficienza delle unità fertilizzanti (UF).

La tematica affrontata nel Convegno si inserisce perfettamente nello scenario mondiale che si sta delineando. Delle quattro tipologie di prodotti citati nel titolo (biostimolanti, corroboranti, induttori di resistenza e micronutrienti), solo i microelementi rientrano fra i concimi in senso stretto, mentre i biostimolanti lo sono in parte, al contrario corroboranti e induttori di resistenza sono categorie decisamente nuove caratterizzate da aspetti e meccanismi d'azione *borderline* con gli agrofarmaci e per questo una maggiore conoscenza scientifica e tecnica è premessa essenziale per un loro corretto utilizzo.

Il corretto impiego dei prodotti è generalmente garantito da un quadro normativo il più possibile chiaro e delineato; tuttavia per biostimolanti, corroboranti ed induttori di resistenza l'inquadramento a livello nazionale non è sempre semplice, mentre a livello europeo non vi è al momento nessuna normativa che includa queste categorie; in questo scenario di grande fermento per lo sviluppo di nuovi prodotti volti a ridurre gli *input* in agricoltura, la Commissione Europea si sta muovendo da alcuni anni per modificare e “modernizzare” l'attuale Regolamento CE n. 2003/2003 sui concimi, inserendo nuove categorie di fertilizzanti, con l'obiettivo di armonizzare le attuali normative nazionali che per molti aspetti presentano lacune di vario genere.

Obiettivo di questo lavoro è fare il punto sullo stato dell'arte a livello normativo nel contesto nazionale ed europeo per i biosimolanti, i corroboranti, gli induttori di resistenza e i concimi contenenti microelementi, illustrando le principali criticità ancora da superare e dando alcune anticipazioni sulla futura impostazione del nuovo Regolamento europeo sui concimi.

Biostimolanti

In Italia i concimi sono normati dal D.Lgs. 75/2010 che si applica, come definito all'art. 1, sia “ai prodotti

* claudio.ciavatta@unibo.it

immessi sul mercato come concimi CE ai sensi del Reg. 2003/2003”, sia “ai concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato [...] definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13”. I biostimolanti rientrano nella categoria dei “prodotti ad azione specifica” definiti nell’art. 2 come “i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l’assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’allegato 6”. Tali prodotti, quindi, hanno caratteristiche ed effetti molto diversi tra loro e per questo motivo, nell’allegato 6 sono suddivisi in 3 sottocategorie:

- i prodotti ad azione sui fertilizzanti che includono gli inibitori (della nitrificazione e dell’ureasi), i ricoprenti, i coformulanti e gli attivatori;
- i prodotti ad azione su suolo che includono svariate denominazioni del tipo, da resine e poliacrilammine di vario genere, a inoculi micorrizici ed estratti umici;
- i prodotti ad azione su pianta che includono una sola denominazione del tipo, l’ammendante animale idrolizzato ed una ulteriore sotto-categoria, quella dei biostimolanti.

Le denominazioni del tipo incluse nella sottocategoria dei biostimolanti sono attualmente 7: idrolizzato proteico di erba medica, epitelio animale idrolizzato (solido o fluido), estratto liquido di erba medica, alghe e melasso, estratto solido di erba medica, alghe e melasso, estratto acido di alghe della Famiglia *Fucales*, inoculo di funghi micorrizici e idrolizzato enzimatico di *Fabaceae*. Per ognuna di queste denominazioni vi sono alcune indicazioni e caratteristiche che devono avere i prodotti per essere commercializzati come tali e che nello specifico riguardano: il modo di preparazione e le componenti essenziali; il titolo minimo in elementi e/o sostanze utili, i criteri concernenti la valutazione ed altri requisiti richiesti; altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo, elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato, caratteristiche diverse da dichiarare, altri requisiti richiesti; eventuali note.

Solo per questi prodotti è possibile dichiarare le proprietà biostimolanti, le quali non devono in alcun modo derivare dall’aggiunta al prodotto di sostanze ad azione fitormonale. Le indicazioni sulle modalità di etichettatura sono elencate nell’allegato 8.

E’ importante segnalare che alcuni biostimolanti sono presenti anche nella tabella 1 dell’allegato 13, in cui vi è l’elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica e in cui si riporta anche la denominazione dei prodotti ed eventuali requisiti aggiuntivi

per l’ammissibilità ai sensi del Reg. (CE) 889/2008 sulla produzione biologica.

L’inserimento di nuovi biostimolanti, così come la definizione di nuove denominazioni del tipo o altre modifiche, avviene dopo parere del Mipaaf (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), sentiti altri Uffici, e l’istanza deve essere avanzata corredandola della necessaria documentazione tecnica, definita nell’allegato 10 e della specifica indicazione del metodo di analisi, esaminato dalla competente Commissione metodi. Il fascicolo tecnico deve contenere informazioni relative al processo produttivo, alla composizione del prodotto finito, alla salute e alla sicurezza, nonché agli aspetti ambientali e agronomici.

Corroboranti

Per “Corroborante” s’intende un prodotto di origine naturale, non ascrivibile alla categoria dei fertilizzanti, che migliora la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi, proteggendo da danni non provocati da parassiti. Già il D.M. n.18354 del 27 novembre 2009 all’art. 3, comma 5 “Disposizioni per particolari prodotti utilizzabili in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale – art. 16 del Reg. (CE) n. 834/07”, stabiliva la possibilità di utilizzare una serie di prodotti (All. 1), agenti come corroboranti, biostimolanti o potenziatori della resistenza delle piante purché non venduti con nomi di fantasia. Il più recente D.P.R. n.55 del 28 febbraio 2012 ne ha successivamente definito e regolamentato l’uso. In particolare viene confermato che questi prodotti, sempre non venduti con nomi di fantasia o in miscela tra essi, non sono soggetti ad autorizzazione per l’immissione al commercio, ma possono essere immessi sul mercato a condizione che

- il loro uso non provochi effetti nocivi sulla salute umana e animale, né sull’ambiente;
- siano iscritti in una lista di corroboranti redatta e aggiornata periodicamente dal Mipaaf;
- siano riportate in etichetta indicazioni su composizione quali-quantitativa, modalità e precauzioni d’uso, facile identificazione del responsabile legale dell’immissione in commercio, stabilimento di produzione e confezionamento e destinazione d’uso, che non deve comunque essere riconducibile in alcun caso alla definizione di prodotto fitosanitario.

I prodotti attualmente riconosciuti come corroboranti utilizzabili in agricoltura biologica, convenzionale e biodinamica sono i seguenti 10: propolis, polvere di pietra o di roccia, bicarbonato di sodio, gel di silice, preparati biodinamici, oli vegetali alimentari,

lecitina, aceto di vino e frutta, sapone molle e/o di Marsiglia e la calce viva. Il D.M. 4416 del 22 aprile 2013 ha istituito la Commissione tecnica con l'incarico di garantire l'aggiornamento dell'elenco dei "Prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali" di cui all'Allegato 1 del Decreto del Mipaaf n. 18354 del 27 novembre 2009. La stessa Commissione, inoltre, provvederà a fornire al Ministero valutazioni e pareri in merito alle istanze presentate dai soggetti interessati, per l'inserimento o la modifica dei prodotti presenti nell'elenco.

Induttori di resistenza

Trattasi di prodotti *borderline* con fitoregolatori e prodotti fitosanitari ed è difficile poterli immaginare anche in un futuro nella legislazione sui fertilizzanti. Per lo più ai prodotti così classificati sono attribuite azioni di resistenza indotta localizzata o di resistenza sistemica acquisita (SAR). Vi sarebbero composti che somministrati alla parte aerea scatenerrebbero nella pianta meccanismi biochimici in grado di conferire a questa una sorta di maggiore tolleranza, se non propriamente resistenze a determinati agenti fitopatogeni.

Microelementi

I prodotti a base o contenenti microelementi (micronutrienti) sono, fra le tipologie oggetto di disciplina nel Convegno, gli unici a essere normati anche a livello europeo (Reg. CE 2003/2003). I prodotti (solidi e liquidi) devono rispettare titoli minimi per Boro (B), Cobalto (Co), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo) e Zinco (Zn) e che possono essere diversi per tipologia di concime o di coltura di destinazione (Reg. CE 2003/2003; D.Lgs. 75/2010). Sono previste anche le forme chelate o complessate con i relativi agenti chelanti / complessanti (E.3.1. / E.3.2. - Reg. CE 2003/2003).

Quadro normativo attuale

In questo scenario estremamente interessante e innovativo sotto il profilo dei processi produttivi, dell'impiego agronomico e della ricerca e sperimentazione, gli aspetti normativi sono per taluni versi poco delineati e in divenire sia a livello nazionale sia europeo. Fatta eccezione per i fertilizzanti a base di microelementi per i quali vige sia la norma europea (Reg. CE 2003/2003) sia quella nazionale (D.Lgs. 75/2010), per biostimolanti, corroboranti e induttori di resistenza la situazione è molto più complessa e fluida.

Ad oggi, solo i biostimolanti sono fertilizzanti inse-

riti nella legge nazionale mentre per corroboranti e induttori di resistenza, al momento, non vi è stato ancora alcun inserimento in legge. Ancora peggiore è la situazione a livello di Reg. CE 2003/2003 perché neppure i biostimolanti sono previsti, dal momento che questo Regolamento contempla solo i concimi minerali. Negli altri Paesi europei la situazione normativa riguardante i biostimolanti non è ben definita, *in primis* perché attualmente non esiste una definizione accettata a livello europeo (ed anche internazionale): in alcuni Paesi la categoria non è nemmeno contemplata, in altri, invece, questi prodotti sono generalmente presenti in categorie eterogenee, non sempre riconducibili chiaramente all'attività biostimolante, in altri ancora rientrano nella normativa relativa ai fitofarmaci e non ai fertilizzanti.

Verso una normativa comunitaria anche per i prodotti speciali

Nel panorama di generale carenza normativa, la notizia positiva è che a livello europeo da qualche anno si sta lavorando alla revisione del Reg. (CE) 2003/2003 per includere, oltre ai fertilizzanti minerali, anche le altre categorie di fertilizzanti (organici, organo-minerali, substrati di coltivazione, ammendanti, correttivi) e con la previsione d'inclusione anche dei "prodotti speciali" (denominati "additivi fertilizzanti"), che contemplano i biostimolanti e gli additivi agronomici. L'obiettivo è di giungere ad una norma quadro per tutti i Paesi dell'Unione Europea, così come oggi accade per i concimi minerali.

L'esigenza è sorta a circa dieci anni dall'approvazione del Reg. (CE) 2003/2003, segno che non sempre gli aspetti normativi vanno di pari passo con l'evoluzione ed il progresso tecnologico. Sono stati infatti identificati diversi problemi riguardanti l'attuale impianto normativo comunitario tra cui vale la pena citare i principali:

- il Reg. (CE) 2003/2003 include solo una parte del settore dei fertilizzanti, ovvero quello dei minerali, mentre per le altre categorie la situazione è molto frammentaria;
- il mutuo riconoscimento non è sempre ben accolto nei vari Stati in quanto riluttanti nell'accettare i criteri, in particolare relativi alla sicurezza, definiti da altri Paesi, portando a grosse barriere nella libera commercializzazione all'interno del territorio europeo;
- le attuali categorie di prodotto sono un ostacolo all'innovazione;
- l'attuale Regolamento non soddisfa pienamente gli aspetti legati alla sicurezza;

- i tempi per l'inserimento di una nuova tipologia di "fertilizzante CE" sono molto lunghi.

La revisione del Regolamento (CE) 2003/2003 è stata affidata nel 2011 alla DG Imprese ed Industria della Commissione Europea che ha subito creato negli anni scorsi 4 gruppi di lavoro *ad hoc* per discutere nel dettaglio aspetti relativi alla sicurezza, agli aspetti agronomici ed ai metodi di analisi. La discussione è quindi passata al gruppo di lavoro permanente "Fertilizzanti", costituito dai rappresentanti dei 28 Stati Membri e da numerosi *stakeholders*, che ha anche in carico la discussione delle modifiche all'attuale Regolamento CE 2003/2003.

Merita segnalare il ruolo molto attivo dell'Italia in ambito europeo, a livello ministeriale, di associazioni di categoria e anche attraverso l'adesione di diverse aziende nazionali all'*European Biostimulants Industry Council* (EBIC) e all'*European Consortium of Organic-based Fertilizers Industry* (ECOFI), associazioni che promuovono e coordinano le attività intorno alle specifiche tematiche. E' grazie a EBIC che si è riusciti nella sfida di trovare una definizione di biostimolante che potesse trovare accordo a livello di Ministeri, di associazioni e di *stakeholders* e che contiene i concetti di stimolo all'efficienza d'uso dei nutrienti, alla tolleranza nei confronti degli stress abiotici (escludendo gli stress biotici e quindi qualsiasi riferimento ai fitofarmaci) e all'incremento della qualità della produzione, indipendentemente dal contenuto di nutrienti.

Per l'immissione sul mercato bisognerà presentare un dossier eco-tossicologico in modo da assicurare la sicurezza per l'uomo, gli animali e l'ambiente.

L'*iter* legislativo è ancora lungo e per l'entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo bisognerà attendere almeno il 2018.

Conclusioni

Nonostante la situazione normativa non sia del tutto soddisfacente a livello nazionale, il lungo lavoro di revisione che si sta facendo in Europa fa ben sperare che nel breve periodo da questa semplificazione legislativa deriveranno notevoli benefici, sia per le aziende produttrici, sia per il consumatore finale.

Al termine di questa importante attività a livello europeo, i vantaggi per il consumatore e per le aziende produttrici di questi concimi saranno senza dubbio molteplici: da un lato la garanzia dell'immissione nel mercato di prodotti sicuri, etichettati in modo chiaro e trasparente per mettere il consumatore nelle condizioni di una scelta consapevole, dall'altro l'apertura di un mercato comunitario unico, senza i rallentamenti burocratici legati a 28 normative nazionali differenti.

Riassunto

Biostimolanti, corroboranti, induttori di resistenza e concimi contenenti microelementi sono strumenti che possono rispondere alla crescente domanda mondiale di alimenti. Per tali prodotti il panorama normativo è poco chiaro: con l'esclusione dei microelementi normati sia a livello europeo, sia nazionale, per le altre categorie la situazione è complessa. In Italia la legge include solo i biostimolanti, mentre a livello europeo neppure questi sono contemplati. In Europa si sta lavorando a un nuovo regolamento per tutte le categorie di fertilizzanti, inclusi i biostimolanti. Obiettivo del lavoro è offrire una panoramica della situazione normativa attuale e dare alcune anticipazioni sul futuro Regolamento europeo.

Parole chiave: biostimolante, concime, corroborante, EBIC, microelementi.